

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**relativo a:**

**APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca di Cascina Credito Cooperativo s.c.  
Viale Comasco Comaschi 4 - 56021 - Cascina  
Tel. 0507171111 – Fax: 050717310  
e.mail - areamercato@bancadicascina.it  
Internet - www.bancadicascina.it  
Registro delle Imprese della CCIAA di Pisa n . 00172460503  
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 2784.70 - cod. ABI 8458  
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A 159801  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo  
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

**CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE**

L' "Apertura di Credito in conto corrente" è un prodotto disponibile per i **"clienti consumatori"**, per i **"clienti al dettaglio"** e gli **"altri clienti"**.

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale o in riferimento ad altre cause quali l'incremento della rischiosità e dei costi generali, in particolare riferiti al monitoraggio del rischio.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

<b>INTERESSI DEBITORI</b>	
<b>Tasso debitore annuo massimo nominale</b> <i>per utilizzi nei limiti del fido concesso</i>	14,69%
<i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso fino a € 3.000</i>	18,19%
<i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso oltre € 3.000</i>	19,69%
<b>Tasso debitore annuo massimo effettivo</b> <i>per utilizzi nei limiti del fido concesso</i>	15,519%
<i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso fino a € 3.000</i>	19,469%
<i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso oltre € 3.000</i>	21,192%
<b>Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato</b> <i>per utilizzi nei limiti del fido concesso</i>	<i>Euribor 6 mesi 365/365 + 13,00 punti</i> Il tasso di interesse è variato con decorrenza trimestrale, sulla base dell'andamento del parametro rilevato il giorno 15 del mese precedente l'inizio di ogni trimestre. Il valore dell' <i>Euribor 6 mesi 365/365</i> viene rilevato da "Il Sole 24 ore" o altro quotidiano finanziario equivalente.
<i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso fino a € 3.000</i>	3,50 punti percentuali in più rispetto al tasso in vigore nel periodo per l'utilizzo entro il fido
<i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso oltre € 3.000</i>	5,00 punti percentuali in più rispetto al tasso in vigore nel periodo per l'utilizzo entro il fido
<b>Tasso annuo massimo per interessi di mora</b>	5,00%
<b>Capitalizzazione</b>	Gli interessi sono liquidati con periodicità <b>trimestrale</b> e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto.
<b>Modalità di calcolo degli interessi</b>	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile, 365 giorni (366 per l'anno bisestile). Se il tasso è indicizzato, gli interessi possono essere calcolati osservando il criterio dell'anno commerciale (360 giorni).

<b>IMPORTI MASSIMI DI SPESE</b>	
<i>Spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a base dati, istruttoria ecc.) denominata come spesa di istruttoria iniziale "una tantum" sull'importo del fido deliberato</i>	Da 0,00€ a 10.000,00 € 30,00€
	Da 10.000,01€ a 50.000,00€ 75,00€
	Da 50.000,01€ a 100.000,00€ 150,00€
	Da 100.000,01€ a 250.000,00€ 250,00€
	Da 250.000,01€ a 500.000,00€ 350,00€
Oltre 500.000,00€ 500,00€	
<i>Spesa annuale di revisione del fido</i>	zero
<i>Invio comunicazioni alla clientela:</i>	
➤ periodiche ai sensi della Trasparenza delle condizioni contrattuali	€2,00
➤ a mezzo posta ordinaria	€2,50
➤ a mezzo posta raccomandata	€4,00
➤ On line – formato elettronico	€0,00
<i>Spese per copia documentazione</i>	Ex. Art 119 costi di produzione della documentazione richiesta
<i>Spese per attività di gestione e controllo dello sconfinamento denominata come spesa di istruttoria veloce</i>	nelle seguenti misure a seconda dello sconfinamento più elevato verificatosi nel trimestre Sconfino fino a €2.000,00 € 15,00 Sconfino da €2.000,01 a 5.000,00 € 25,00 Sconfino da €5.000,01 a 30.000,00 €75,00 Sconfino oltre €30.000,00 €100,00
<i>Spese per sollecito telefonico</i>	€ 5,00
<b>COMMISSIONI</b>	
<i>Commissione di massimo scoperto (CMS)</i> Tale commissione viene applicata nei limiti dell'affidamento concesso e viene calcolata sul massimo saldo debitore verificatosi nel corso del trimestre solare, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni, e ciò in conformità all'art. 2 bis del D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009.	<b>NON APPLICATA</b> Può essere pattuita in alternativa la commissione per la messa a disposizione di fondi
<i>Commissione per la messa a disposizione dei fondi (chiamata anche Commissione sull'accordato)</i> in alternativa alla commissione di massimo scoperto può essere pattuita una <i>Commissione sull'accordato</i> , calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso nel trimestre.	max 0,50% trimestrale
<b>ALTRI ONERI</b>	
<i>Imposte e tasse presenti e future</i>	<i>a carico del cliente</i>

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

### INDICATORE SINTETICO DI COSTO (TAEG)

Si riportano i costi **orientativi** del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo del TAEG è la seguente:

$$TAEG = \left( \frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi e che sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento.

<b>Esempio 1</b> <i>contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 14,69%	Interessi, su base trimestrale: 55,09 euro
	Durata: 3 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2,00% dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base trimestrale: 7,50 euro
	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Spese collegate all'erogazione del credito: 30,00 euro <i>una tantum</i>	Spese, su base trimestrale: 7,50 euro
		Costi di gestione del c/c non ad uso esclusivo servizio del finanziamento (costi riferiti a N° 2 scritture trimestrali su c/c, una di utilizzo e una di rimborso)	Euro 3,00
			<b>TAEG = 20,96%</b>
<b>Esempio 2</b> <i>contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 14,69 %	Interessi totali 330,53 euro
	Durata: 18 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2,00% dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi 45,00 euro
	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Spese collegate all'erogazione del credito: 30,00 euro <i>una tantum</i>	Spese 30,00 euro
		Costi di gestione del c/c non ad uso esclusivo servizio del finanziamento (costi riferiti a N° 2 scritture trimestrali su c/c, una di utilizzo e una di rimborso)	Euro 3,00
			<b>TAEG= 18,03%</b>

### ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

(Le rilevazioni vengono effettuate dal quotidiano "Il Sole 24 Ore")

Data	Parametro	Valore
15-03-2010	Euribor 6 mesi 365/365 (tasso indicizzato)	0,969
15-06-2010	Euribor 6 mesi 365/365 (tasso indicizzato)	1,020
15-09-2010	Euribor 6 mesi 365/365 (tasso indicizzato)	1,155
15-12-2010	Euribor 6 mesi 365/365 (tasso indicizzato)	1,271
15-03-2011	Euribor 6 mesi 365/365 (tasso indicizzato)	1,494
15-06-2011	Euribor 6 mesi 365/365 (tasso indicizzato)	1,772
15-09-2011	Euribor 6 mesi 365/365 (tasso indicizzato)	1,758
15-12-2011	Euribor 6 mesi 365/365 (tasso indicizzato)	1,690

aggiornato al 12 Gennaio 2012

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

Se il TAEG dovesse superare il tasso d'usura, la banca si avvale di strumenti informatici tali da ricondurlo entro i limiti di legge.

## **RECESSO E RECLAMI**

### **Recesso dal contratto**

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 2 (due) giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 2 (due) giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

### **Recesso del cliente**

Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro 14 giorni (cd *ius poenitendi*); il termine decorre dalla conclusione del contratto.

Il consumatore che recede:

1. ne da comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata AR inviata;
2. se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione, restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa alla Banca le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione. La Banca non può pretendere somme ulteriori.

Lo *ius poenitendi* **non si applica** alle aperture di credito "Atipiche" (a tempo indeterminato o con scadenza inferiore a tre mesi)

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

Il rapporto si estingue con il pagamento di quanto dovuto dal cliente al momento in cui quest'ultimo esercita il diritto di recesso (o al momento dell'eventuale scadenza se l'affidamento è a termine), o la Banca revoca l'affidamento, nel rispetto dei termini minimi di preavviso contrattualmente stabiliti (2 giorni).

L'effettiva chiusura del rapporto avviene entro 10 (dieci) giorni successivi al pagamento effettuato dal cliente.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca Servizio Ispettorato – Viale Comasco Comaschi, 4 56021 Cascina (Pi) e-mail [ispettorato@bancadicascina.it](mailto:ispettorato@bancadicascina.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

## LEGENDA

Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Commissione di massimo scoperto	Commissione percentuale applicata dalla Banca, nel periodo di tempo corrispondente alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, sul massimo saldo debitore, comunque entro il limite del fido concesso, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni.
Commissione sulla messa a disposizione di fondi	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.
Indicatore sintetico di costo (ISC)	Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
(tasso effettivo globale medio) TEGM	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.